



COMUNE DI RONZO-CHIENIS

Provincia di Trento

**REGOLAMENTO
PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEGLI
ORGANI IN MODALITÀ TELEMATICA**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 29.09.2022

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali comunali virtuali e miste.
2. Le condizioni per l'attivazione delle sedute virtuali e miste sono riconosciute dagli organi deputati a decidere l'ordine dei lavori delle rispettive assemblee.

Art. 2 Principi e criteri

1. Il presente Regolamento è ispirato ai principi di:
 - a) pubblicità: le sedute degli organi collegiali comunali sono pubbliche e sono trasmesse in diretta streaming sul portale istituzionale del comune, salvo i casi previsti dalla Legge o da Regolamento;
 - b) trasparenza: si realizza mediante la completa accessibilità dei documenti relativi agli argomenti da trattare, nei medesimi termini previsti per le sedute in presenza, e mediante la preventiva informazione contenuta nell'avviso di convocazione;
 - c) tracciabilità: è garantita la verbalizzazione delle riunioni e la conservazione nel tempo dei relativi verbali in qualunque formato essi siano redatti.

Art. 3 Requisiti tecnici

1. La piattaforma utilizzata per la gestione della seduta virtuale deve garantire il rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) la verifica della identità dei soggetti che intervengono in videoconferenza;
 - b) la possibilità a tutti i componenti dell'organo collegiale di partecipare alla discussione e alla votazione su ogni argomento;
 - c) la reciproca percezione audiovisiva degli interventi e dichiarazioni da parte di tutti i componenti, in modo da consentire un collegamento simultaneo su un piano di parità del dibattito;
 - d) la visione e condivisione tra i partecipanti della documentazione relativa agli argomenti in discussione;
 - e) la constatazione e proclamazione dei risultati della votazione, comunque delle posizioni assunte dai singoli consiglieri;
 - f) la completezza del verbale sulla base di quanto discusso e deliberato;
 - g) la garanzia della segretezza delle sedute della Giunta e, ove necessario, del Consiglio comunale;
 - h) la sicurezza dei dati e delle informazioni;
 - i) la tracciabilità mediante verbalizzazione delle riunioni, acquisizione e conservazione dei files dei lavori.
2. La piattaforma deve garantire che colui il quale svolge le funzioni di Segretario abbia sempre la completa visione e percezione dell'andamento della seduta e di quanto viene deliberato, anche con riguardo ad eventuali questioni incidentali.

Art. 4 Convocazione

1. La convocazione è effettuata nelle modalità consentite dalla legge. Per quanto riguarda le Commissioni la convocazione è effettuata secondo modalità concordate dalle stesse.

Art. 5

Partecipazione alle sedute

1. Il componente dell'organo collegiale che partecipa in videoconferenza deve assicurare che il suo impegno sia dedicato esclusivamente alla seduta e che avvenga con modalità consone al ruolo istituzionale.

2. Ciascun componente od altro soggetto chiamato a partecipare od intervenire alle riunioni virtuali è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso alla piattaforma virtuale e dell'utilizzo improprio del microfono, della telecamera e di ogni altro dispositivo di connessione telematica impiegato, anche se attivato in via accidentale.

Art. 6

Accertamento del numero legale

1. All'inizio della seduta è accertata da parte del Segretario o del Presidente dell'organo collegiale, mediante riscontro a video ed appello nominale delle identità dei componenti e della presenza del numero legale. I partecipanti, pertanto, dovranno rispondere all'appello per chiamata nominale, attivando videocamera e microfono per consentire la propria identificazione.

Qualora previsto dalla piattaforma utilizzata dall'organo collegiale, dovranno altresì autenticarsi mediante dispositivo di identità digitale.

2. Tale modalità di identificazione potrà essere ripetuta ogni qualvolta se ne ravvisi l'esigenza, compresa la richiesta di verifica del numero legale durante la seduta.

3. Ai fini della determinazione del numero legale sono considerati presenti sia i componenti presenti in aula che quelli collegati da remoto.

4. Il componente può assentarsi temporaneamente dalla seduta, pur rimanendo collegato, comunicando espressamente tale volontà.

Art. 7

Svolgimento delle sedute

1. Le sedute virtuali degli organi collegiali comunali si intendono normalmente svolte in una sala della sede istituzionale dell'Ente nella quale deve essere di norma presente il Presidente dell'assemblea, il Segretario o suo sostituto. In caso di impossibilità del Segretario, o del suo sostituto, ad essere presente di persona, lo stesso si collegherà in videoconferenza garantendo il regolare svolgimento delle funzioni.

2. In caso di insorgenza di problematiche di natura tecnica relative al collegamento in videoconferenza o di votazione, il Presidente della seduta assume le decisioni conseguenti. In particolare, in caso di:

- a) problemi tecnici che rendono impossibile il collegamento all'inizio della seduta in aula virtuale o durante il suo svolgimento. Il Presidente della seduta può dare corso ugualmente all'assemblea se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente che sia impossibilitato a collegarsi; in alternativa può disporre una sospensione dei lavori fino a cinque minuti per consentire l'effettiva partecipazione momentaneamente impossibilitata per motivi tecnici;
- b) il venir meno nel corso della seduta, anche a seguito di verifica del numero legale, del numero di presenti idonei a rendere valida l'adunanza. In questo caso la seduta è dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare per i quali si procede, in seconda convocazione, ovvero in altra seduta secondo il Regolamento;
- c) problemi tecnici generali riscontrati da tutti i componenti dell'organo collegiale durante la seduta in videoconferenza. Il Presidente può rinviare la seduta e riconvocarla secondo quanto previsto dai rispettivi Regolamenti.
3. Durante le sedute degli organi collegiali, qualora si ravvisasse la necessità di trattazioni riservate, i partecipanti in videoconferenza utilizzeranno stanze virtuali appositamente create per il tempo necessario all'espletamento della relativa trattazione.

Art. 8
Sedute in forma mista

1. Le sedute degli organi collegiali possono svolgersi anche in forma mista con la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza fisica, negli ambienti a tal fine dedicati, che mediante collegamento alla piattaforma ed accesso alla relativa stanza virtuale.
2. Il verbale darà atto della contestualità della partecipazione tra i presenti e quanti intervengono da remoto, per l'intera durata della seduta.

Art. 9
Regolazione degli interventi

1. In relazione a ciascun argomento all'ordine del giorno il Presidente della seduta invita i partecipanti ad iscriversi alla discussione, con le modalità previste dai Regolamenti, anche utilizzando strumenti di prenotazione ove previsti.
2. Il Presidente può autorizzare il collegamento da parte di soggetti esterni agli organi collegiali comunali invitati in relazione a determinati argomenti.
3. I partecipanti ammessi intervengono previa autorizzazione del Presidente, attivando il microfono che, diversamente, deve restare disattivato quando sono in corso altri interventi.
4. Per garantire il regolare e corretto svolgimento della seduta e non provocare interferenze nelle comunicazioni, il personale addetto alla gestione tecnica della seduta, dopo un primo avviso, potrà disattivare i microfoni impropriamente attivati.

Art. 10

Votazioni

1. Ultimato l'esame degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente cura la votazione.

2. Il voto è espresso:

a) avvalendosi delle modalità previste dalla piattaforma prescelta con l'accertamento della identità dei partecipanti votanti e l'espressione del voto;

b) per chiamata nominale da parte del Presidente/Sindaco, attivando il microfono ed esprimendo il proprio voto favorevole, contrario o di astensione;

3. Il Presidente della seduta, nel caso di cui alla lettera b), con l'assistenza del Segretario:

- accerta, attraverso il riscontro audio e video del componente chiamato per appello nominale ad esprimere il voto, il voto espresso dai componenti che partecipano alla seduta in videoconferenza;

- proclama conseguentemente il risultato di ogni votazione.

4. Nel caso in cui, durante una votazione, si manifestino problemi di connessione e non sia possibile ripristinare il collegamento audio-video in tempi brevi, la seduta viene sospesa per il tempo stabilito dal Presidente della seduta. Al termine in caso di impossibilità a ripristinare integralmente la connessione, il Presidente della seduta può:

a) riaprire la votazione dopo avere ricalcolato il quorum di validità della seduta e della conseguente votazione, fermo restando che i componenti collegati ma impossibilitati a partecipare sono considerati assenti giustificati;

b) rimandare l'esito della votazione qualora la stessa possa alterare le posizioni assunte nella seduta dell'organo collegiale.

Art. 11

Votazioni a scrutinio segreto

1. Ferma restando la regola della votazione in forma palese, per i casi in cui si debba procedere a scrutinio segreto, la piattaforma garantisce l'espressione del voto in forma tale da renderlo non riconducibile al partecipante che lo ha espresso.

Art. 12

Verbali

1. Il verbale delle adunanze dà atto della modalità di svolgimento della seduta e della forma di partecipazione dei presenti, ed è redatto secondo le modalità previste dal Regolamento delle relative assemblee.

2. Il verbale di norma contiene inoltre:

- la dichiarazione della sussistenza del numero legale;

- la dichiarazione (espressa anche verbalmente) con la quale ciascun partecipante in videoconferenza assicura che il collegamento garantisce la qualità adeguata a comprendere gli interventi e le dichiarazioni dei componenti il consesso;

- l'esito delle votazioni e le modalità in cui sono state espresse e accertate;

- la dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione, richiesta dal Presidente, e l'esito della relativa votazione.

3. La registrazione della seduta sostituisce la trascrizione a verbale degli interventi in essa contenuti, e sarà conservata agli atti per la durata prevista dalle norme in vigore. Resta ferma la possibilità per il singolo partecipante di chiedere successivamente la trascrizione integrale degli intervenuti.

Art. 13

Protezione dei dati personali

1. Le riprese audio/video in corso di seduta possono riguardare esclusivamente i componenti del Consiglio comunale, gli Assessori, i dipendenti dell'Ente e gli altri soggetti che partecipano alle sedute degli organi collegiali comunali ed in particolare coloro che propongono o intervengono sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno nel corso della seduta.

2. Al fine di assicurare la sola ripresa di tali soggetti, le telecamere sono orientate in modo tale da non inquadrare il pubblico eventualmente presente in sala né altri soggetti, salvo il personale dipendente in servizio.

3. Il componente che partecipa da remoto deve utilizzare il proprio microfono e la videocamera in modo che non siano ripresi altri soggetti ed è personalmente responsabile del loro corretto utilizzo, anche se attivati in via accidentale.

Art. 15

Norme finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente atto, è fatto espresso rinvio ai Regolamenti delle rispettive assemblee.

Glossario

Ai fini del presente regolamento sono definite:

- "sedute virtuali" le riunioni degli organi collegiali comunali che si svolgono mediante collegamento in videoconferenza anche da luoghi diversi dalla sede istituzionale;
- "videoconferenza" si intende l'utilizzo di piattaforme elettroniche finalizzate a facilitare la comunicazione tra soggetti situati contemporaneamente in due o più luoghi diversi attraverso modalità telematiche di audio-video connessione;
- "piattaforma" si intende una base hardware e/o software su cui sono sviluppati e/o eseguiti programmi o applicazioni
- "stanze virtuali" gli ambienti della piattaforma condivisi dai partecipanti da remoto nelle quali si svolge la seduta virtuale;
- "Presidente" Presidente del Consiglio comunale/Sindaco/Presidente di commissione consiliare;

- “componente” membro della rispettiva assemblea;
- “Segretario” Segretario comunale/sostituto/componente che partecipa alla seduta con funzione di assistenza curando la verbalizzazione della stessa



COMUNE DI RONZO-CHIENIS

Provincia di Trento

Il presente regolamento

- è stato approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 di data 29.09.2022, dichiarata immediatamente eseguibile;

Ronzo-Chienis, 29 settembre 2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
- dott. Luca Galante -